

(N. 2369)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge vengono dettate nuove norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari.

Il provvedimento riproduce, anzitutto, in sostanza, le norme fondamentali relative allo stato giuridico dei professori universitari, innovando, inoltre, le disposizioni che in atto disciplinano la carriera dei professori stessi.

Fra le nuove norme assumono particolare importanza quelle che, in particolare, concernono:

*la carriera* (art. 16) di cui si prevede lo svolgimento, a ruoli aperti, dalla quinta classe di stipendio (coeff. 402 - ex grado VII) alla prima classe (coeff. 970 - ex grado III) in sedici anni, secondo la tabella *B* annessa al provvedimento.

In tal modo viene assicurato uno svolgimento di carriera più consono, di quanto attualmente non sia, alla rilevante, peculiare funzione dell'insegnamento universitario;

*il riconoscimento di servizi prestati anteriormente alla nomina nei ruoli universitari* (art. 17). È anzitutto disciplinato il riconoscimento dei servizi prestati, anteriormente alla nomina nei ruoli universitari, in gradi non inferiori al VI di gruppo A (coeff. 500). Su tale punto va fatto presente che la materia — in atto già disciplinata dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683 — viene, con la norma di cui all'articolo 17, primo comma, adeguata alle condizioni di carriera quali si sono verificate per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1948, n. 265, che, com'è noto, abbreviò da anni otto a cinque il periodo di permanenza nell'ex grado VI e da anni sette a quattro il periodo di permanenza nel grado V. Il secondo comma dell'articolo 17 dell'unito disegno di legge prevede, altresì, il riconoscimento dei servizi resi alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al VI, per metà della loro durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile

ecceda tale limite. Alle stesse condizioni e limiti è valutato il servizio prestato da coloro i quali abbiano esercitato le funzioni di professore ufficiale ai sensi dell'articolo 112 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, semprechè gli interessati siano stati abilitati alla libera docenza e trattisi di servizio prestato senza soluzione di continuità rispetto alla decorrenza della nomina a professore straordinario.

Il computo di tali servizi, sia pure per un periodo così limitato, viene previsto quale riconoscimento — fra l'altro — dell'utilissima opera di collaborazione che viene prestata dagli assistenti e dai professori incaricati nell'interesse degli studi universitari;

*l'indennità di ricerca scientifica (art. 19).*

Con tale articolo viene prevista la corresponsione di una speciale indennità — nella misura di lire 28.000 mensili lorde per i professori straordinari, e di lire 33.000 mensili lorde per i professori ordinari — in rapporto alla istituzionale funzione che le disposizioni legislative vigenti — del tutto collimanti, del resto, con la tradizione universitaria italiana — assegnano ai professori universitari nel quadro dei compiti che sono propri dell'istruzione universitaria, intesa (vedi articolo 1 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592) a « promuovere il progresso della scienza e fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ».

La corresponsione dell'indennità in questione viene prevista — nella misura lorda mensile di lire 14.500 — anche per i professori incaricati esterni.

Per l'esercizio finanziario 1956-57, l'indennità in questione viene corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati esterni;

*l'indennità di carica per i Rettori ed i Direttori.* Con lo stesso articolo 19 viene previsto l'aumento a lire 100.000 annue lorde dell'indennità di carica corrisposta, a carico dell'Erario, a favore dei Rettori delle Università

e dei Direttori degli Istituti d'istruzione superiore, essendo del tutto inadeguata, al presente, l'attuale misura di lire 33.600 lorde annue, nonchè il raddoppiamento delle misure dell'indennità supplementare di carica, di cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1003;

*professori incaricati (art. 20).* Nel confermare il trattamento economico già previsto, viene chiarito, nel primo comma, ad integrazione delle norme vigenti, che sono considerati incaricati esterni coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università o Istituti d'istruzione superiore quando essi non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato;

*istituzione di nuovi posti di professore di ruolo.* Con l'articolo 23 viene prevista l'istituzione di complessivi 50 nuovi posti di professore di ruolo — 10 ogni anno a partire dall'anno accademico 1958-59 — da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in relazione alle esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e geologiche. L'incremento recato dall'articolo in questione non esclude — va rilevato — i possibili aumenti dei posti di professore di ruolo delle altre Facoltà non previste dall'articolo stesso, aumenti che potranno esser ravvisati necessari in relazione alle esigenze delle Facoltà stesse.

Con l'articolo 27, infine, si prevede che mentre la legge entrerà in vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione, le disposizioni di cui agli articoli 9 (comma secondo - disciplina dell'esercizio di attività didattica fuori della propria sede) e 20 (primo comma - definizione della figura degli incaricati esterni ai fini del trattamento economico, con esclusione di coloro i quali fruiscono, comunque, di reddito di lavoro subordinato) — si applicano con effetto dall'anno accademico 1958-59, in quanto è ormai da tempo iniziato l'anno accademico 1957-58 e non si renderebbe praticamente possibile modificare le situazioni già costituitesi.

## DISEGNO DI LEGGE

## CAPO I.

*Disposizioni concernenti lo stato giuridico dei professori universitari.*

## Art. 1.

L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.

## Art. 2.

Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo Statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo articolo 14 relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.

## Art. 3.

I professori di ruolo sono straordinari e ordinari.

Il vincitore di concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore straordinario.

Dopo tre anni solari di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita Commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.

## Art. 4.

Ai professori è garantita libertà d'insegnamento.

Ad essi è fatto obbligo di uniformarsi alle deliberazioni della Facoltà o Scuola cui appartengono, per quanto concernè il coordinamento dei rispettivi programmi.

## Art. 5.

I professori di ruolo sono inamovibili.

Essi possono essere trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità prescritte dalle norme in vigore.

## Art. 6.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni, di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti.

Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.

I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione di gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili, annessi alle loro cattedre, di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei consigli delle Università od Istituti superiori, commissioni per prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di Stato, commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.

## Art. 7.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università od Istituto cui appartengono.

In casi del tutto eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Rettore o Direttore, udito il Senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.

## Art. 8.

L'ufficio di professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi alle dipendenze dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati.

È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nei casi e limiti previsti dalle norme in vigore.

## Art. 9.

Ai professori di ruolo possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore, incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.

In nessun caso ad uno stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito.

L'esercizio di attività didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito dal Ministro, in casi eccezionali, su proposta del Rettore dell'Università o Istituto superiore interessato, sentito il Rettore o il Direttore dell'Istituto superiore cui il professore appartiene.

Il parere di cui al precedente comma è formulato dal Rettore o Direttore sentiti la Facoltà interessata e il Senato accademico.

## Art. 10.

Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare.

Il congedo è accordato dal Ministro sentita la Facoltà cui il professore appartiene e non può essere rinnovato nell'anno successivo.

Durante il periodo di congedo di cui al precedente comma il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di

famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del Rettore dell'Università o del Direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Sono altresì disposti con decreto ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 11.

Il comando di professori di ruolo da una ad altra Università o da uno ad altro Istituto di istruzione superiore è vietato.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

## Art. 12.

Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 13.

Ai professori universitari si applicano le disposizioni concernenti le dimissioni dall'ufficio stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere

favorevole della 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La riammissione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 14.

Il professore universitario, con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70° anno di età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.

Ai professori di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente comma.

Ai fini della determinazione del numero legale richiesto per la validità delle adunanze del Corpo accademico e del Consiglio di Facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se interviene all'adunanza.

Qualora la deliberazione debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori « appartenenti alla Facoltà », si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che intervenga alla adunanza.

I professori collocati fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti all'ufficio di Rettore o di Preside dal quale cessano, in ogni caso, all'atto del collocamento a riposo.

#### Art. 15.

I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.

Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'articolo 111 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.

#### CAPO II.

*Disposizioni concernenti la carriera e il trattamento economico dei professori.*

#### Art. 16.

I professori di ruolo conseguono, nel corso della carriera, cinque classi di stipendio le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella B, vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro del tesoro.

La quinta classe di stipendio è assegnata all'atto della nomina in ruolo, ai professori straordinari; la quarta è attribuita al conseguimento della nomina ad ordinario.

Le altre classi di stipendio previste dalla annessa tabella sono attribuite, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.

Ai professori spettano, in rapporto a ciascuna classe di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del 3° comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

#### Art. 17.

Il servizio prestato dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento in carriere o in qualifiche e categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni della carriera di professore ordinario, e per non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella carriera stessa.

Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6° di gruppo A del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è computato, agli effetti della carriera di professore ordinario, per metà della rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite.

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il periodo d'insegnamento reso da professori ufficiali, col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, anteriormente alla nomina a straordinario presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è valutato per metà e comunque per non oltre 4 anni, ai fini della anzianità occorrente per il conseguimento della terza classe di stipendio.

Ai fini dei riconoscimenti di cui ai precedenti commi va tenuto conto esclusivamente di servizi prestati senza soluzione di continuità rispetto alla decorrenza della nomina a professore straordinario.

In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6° di gruppo A o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni.

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro appartenenza al Corpo accademico e ai Consigli di Facoltà, va tenuto conto della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei professori ordinari universitari.

## Art. 18

Il servizio prestato, anteriormente alla nomina nei ruoli degli Istituti italiani d'istruzione superiore, da professori universitari i quali, presso Università estere legalmente riconosciute, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con impegno contrattuale di durata non inferiore ad un triennio, è computato, agli effetti della progressione in carriera, allo stesso modo che se fosse stato prestato in Università o Istituti italiani di istruzione superiore.

Il servizio predetto è computabile ai fini della determinazione della pensione, a condi-

zione che sia versata all'Erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.

La ritenuta è calcolata sullo stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.

## Art. 19.

Ai professori di ruolo e fuori ruolo competenti, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile, rispettivamente di lire 28.000 per i professori straordinari e di lire 33.000 per i professori ordinari.

Ai professori incaricati esterni di cui al successivo articolo 20, l'indennità di ricerca scientifica compete nella misura lorda mensile di lire 14.500.

Tale indennità, che viene corrisposta per dieci mesi dell'anno, è subordinata alla corresponsione dello stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

Per i professori di ruolo l'indennità è corrisposta mediante ruoli di spese fisse: per i professori incaricati mediante ordine di accreditamento.

L'indennità di carica per i Rettori delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, prevista dalla Tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.

In aggiunta a detta indennità, ai Rettori e Direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al 2° comma dello articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 9.000 lorde mensili per i professori straordinari, di lire 11.000 per i professori ordinari e di lire 5.500 per i professori incaricati.

L'indennità prevista dal presente articolo assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.

All'atto della liquidazione della predetta indennità sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite durante l'esercizio finanziario 1957-58.

#### Art. 20.

Coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le Università o Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini della determinazione della retribuzione.

Ad essi è corrisposta una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se l'incaricato sia cultore della materia.

Il trattamento previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento. Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio previsto dal secondo comma, e quella inerente al terzo incarico è calcolata in ragione del 25 per cento dello stipendio stesso.

Per gli incarichi d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruente di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente articolo, per il primo incarico, ed in ragione del 25 per cento dello stesso stipendio, per il secondo incarico.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento di pertinenza dello Stato, ai sensi del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, e successive modificazioni, è stabilita in lire 2.500.000.000.

Per ogni anno accademico, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da registrare

dalla Corte dei conti, viene stabilito, in relazione alla spesa di cui al precedente comma, il contingente numerico massimo degli incarichi di insegnamento da conferire presso ciascuna Università o Istituto di istruzione superiore.

#### Art. 21.

Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.

#### Art. 22.

Il ruolo dei professori universitari è stabilito secondo l'annessa tabella A vistata dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

#### Art. 23.

A decorrere dall'anno accademico 1958-59 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti annualmente dieci nuovi posti di professore di ruolo da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

La destinazione dei predetti posti di professore di ruolo alle singole Facoltà — in relazione alle esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, e geologiche — è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

### CAPO III.

#### *Disposizioni transitorie, speciali e finali.*

#### Art. 24.

I professori universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono, mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella A, secondo le norme di cui ai seguenti commi,

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai professori straordinari è attribuita la quinta classe di stipendio con anzianità, ai fini della carriera e del trattamento economico, maturata alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è attribuita la quarta classe di stipendio con l'anzianità, ai fini della carriera e del trattamento economico, maturata, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata abbiano anzianità di 5 anni quale ordinario è attribuita la classe terza; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di 9 anni la classe seconda e a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di anni 13 la classe prima.

In rapporto a ciascuna classe è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nella classe stessa per effetto dei precedenti commi.

Ai fini della determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti, nonchè dei servizi da riconoscersi a norma dell'articolo 17 della presente legge.

**Art. 25.**

È autorizzata la spesa di lire 3.000.000.000 da ripartirsi in quattro esercizi finanziari in

ragione di lire 750.000.000 per ciascun esercizio a decorrere da quello 1958-59, per la corresponsione di contributi straordinari a favore delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

**Art. 26.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 702.000.000 per lo esercizio finanziario 1957-58, si provvederà con prelevamento di uguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: Ministero del tesoro — liquidazione dei beni tedeschi in Italia.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 27.**

La presente legge entra in vigore dal giorno immediatamente successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 20, per la parte in cui innovano alle vigenti disposizioni, si applicano con effetto dall'anno accademico 1958-59.



## TABELLA A

## RUOLI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Qualifica	Numero dei professori
<i>Professori ordinari</i>	. . . . . N. 1.089
<i>Professori straordinari</i>	

## TABELLA B

## CARRIERA DEI PROFESSORI UNIVERSITARI

Classe di stipendio	Coefficiente	Stipendio
V — all'atto della nomina a straordinario . . .	402	L. 1.206.000
IV — all'atto della nomina ad ordinario (dopo 3 anni di straordinario). . . . .	500	» 1.500.000
III — dopo cinque anni di permanenza nella classe IV . . . . .	670	» 2.010.000
II — dopo quattro anni di permanenza nella classe III . . . . .	900	» 2.700.000
I — dopo quattro anni di permanenza nella classe II . . . . .	970	» 2.910.000